

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 03/50/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con tempestivo ricorso il contribuente Enrico Sala impugnava la cartella di pagamento n. Omissis notificata il 20.2.2010 relativa al 2003 per IVA, IRPEF ed IRAP. A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'irregolarità della notifica in quanto avvenuta a mezzo del servizio postale in violazione della normativa vigente, concludeva, pertanto, chiedendo declaratoria di illegittimità della cartella impugnata.

L'Equitalia Esatri - ora Equitalia Nord s.p.a. - si costituiva in giudizio contestando tutto quanto argomentato dal contribuente e sottolineando la regolarità della notifica della cartella; concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza del 14.6.2010 respingeva il ricorso sostenendo la correttezza dell'operato di Equitalia Nord s.p.a. avendo la stessa esperito il processo notificatorio in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ordine alle spese dichiarava la compensazione.

Avverso detta sentenza il contribuente En. Sa. interponeva atto di appello chiedendo in riforma della sentenza l'annullamento dell'atto impositivo per inesistenza della notifica, in subordine per infondatezza dello stesso; chiedeva infine la condanna di Equitalia a rimborsare le somme già corrisposte con interessi e la condanna alle spese di lite.

Equitalia Nord s.p.a si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo la conferma della sentenza con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.

All'esito dell'odierno giudizio, svoltosi in pubblica udienza su richiesta dell'appellante, il Collegio ravvisa l'infondatezza dell'appello.

Le doglianze dell'appellante tutte incentrate sulla presunta irregolarità della notifica della cartella di pagamento sono destituite di fondamento e ancorché sviluppate con interessanti argomentazioni non tengono conto che le disposizioni dell'art. 26 d.p.r. 602/73 integrate con l'art. 60 d.p.r. 600/73 stabiliscono una disciplina speciale derogatoria al c.p.c. tanto che la notifica si perfeziona con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

Sussistono giusti motivi per operare la compensazione delle spese di lite, come già disposto in primo grado.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 50, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata; spese di lite compensate.